

SPECIALE EDITORIA

IL SEGRETARIO DELLA FNSI SUL DDL DELEGA DEL SOTTOSEGRETARIO PAOLO PELUFFO

"I contributi a testate che tengono conto di occupazione e contratti"

La Fnsi si è battuta per fare emergere la funzione vitale del pluralismo dell'informazione, segnalando che questo è il vero bene che merita di essere tutelato e sostenuto dalla mano pubblica. E perciò, di conseguenza, contributi non a chicchessia ma a quanti realizzano giornali veri con giornalisti veri. Da qui le proposte positivamente accolte nelle iniziative del Governo di orientare i contributi tenendo conto dell'occupazione professionale e della regolarità del suo inquadramento contrattuale, retributivo e previdenziale nonché dei giusti compensi per le prestazioni di lavoro autonomo.

di Franco Siddi

Con i provvedimenti per l'editoria del Governo vengono finalmente definite buone pratiche amministrative di rigore e trasparenza, già avanzate in sede di commissione tecnica dell'editoria. Proprio in quella sede la Fnsi si è battuta per fare emergere la funzione vitale del pluralismo dell'informazione, segnalando che questo è il vero bene che merita di essere tutelato e sostenuto dalla mano pubblica. E perciò, di conseguenza, contributi non a chicchessia ma a quanti realizzano giornali veri con giornalisti veri. Da qui le proposte positivamente accolte nelle iniziative del Governo di orientare i contributi tenendo conto dell'occupazione professionale e della regolarità del suo inquadramento contrattuale, retributivo e previdenziale nonché dei giusti compensi per le prestazioni di lavoro autonomo. Allo stesso modo la scelta di tener conto delle copie che effettivamente raggiungono il pubblico e di escludere pratiche che hanno dato luogo a fenomeni distortivi e in alcuni casi malavitosi (secondo alcune inchieste giudiziarie in corso), come lo strillaggio e le vendite in blocco è una misura di quell'auspicato rigore di cui si sentiva bisogno. Tuttavia, il limite temporale dei contributi al 2014 e alcuni elementi che dovranno essere precisati e chiariti in sede parlamentare per assicurare la massima equità e una trasparente fase di accompagnamento verso una riforma ancora più incisiva, richiederanno elementi di specificazione. Senza entrare adesso nel merito di una analisi che sarà possibile fare in maniera più approfondita nei prossimi giorni, anche mediante confronti pubblici di tutte le parti socia-



li interessate, appare necessaria la ricerca di misure specifiche per i giornali delle minoranze linguistiche e delle comunità italiane all'estero che non possono essere considerate con gli stessi criteri delle testate che possono accedere a mercati

di lettura e di distribuzione territoriale completamente diversi. La conferma del requisito occupazionale con prevalenza per il lavoro giornalistico va nella strada giusta, ma il numero tassativo di 5 dipendenti uguale per tutti appare meritevole di

approfondimento anche perché la natura, la foliazione, la dimensione dei giornali non è la stessa per chi ha carattere nazionale o per chi sta in una sola città. Siamo in una fase di emergenza. C'è bisogno anche di una riconsiderazione pubblica

sull'intero sistema dell'industria editoriale e sul suo valore nelle politiche di sviluppo (se saranno attivate) dell'economia e della società italiana. Il decreto e il disegno delega di legge, approvati su proposta del Sottosegretario Peluffo, vanno perciò considerati l'avvio di un processo che ci auguriamo abbia un celere quanto puntuale passaggio parlamentare di arricchimento, anche cogliendo i contributi delle parti sociali. La bussola non può che restare quella del pluralismo e dell'attenzione all'occupazione, non già di solo risparmio di risorse".

Franco Siddi
Segretario della
Federazione Nazionale
Stampa Italiana

Tutte le novità in materia di copie vendute e distribuite

Il decreto legge approvato dal Cdm e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale recante lo "disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici" introduce nuove regole per l'accesso ai contributi a partire dall'esercizio 2013. Novità sono state introdotte - secondo comma dell'art. 1 - sul rapporto minimo tra copie tirate e copie distribuite. A partire dal 2013 il rapporto da mantenere diventa obbligatorio anche per i giornali organi di movimenti politici e di partiti politici in possesso della rappresentanza parlamentare o esentati dalla stessa in quanto avevano detto requisito nel 2005. Inoltre, il rapporto tra copie distribuite e copie vendute viene, per tutti, elevato al 35 per cento per i giornali locali (era il 30 per cento) ed al 30 per cento per quelli nazionali (era il 15 per cento). Le testate nazionali sono quelle che vengono distribuite in almeno cinque regioni. Ma, importante modifica

rispetto al Decreto Presidente della Repubblica 223 del 2010, all'interno delle singole regioni devono essere distribuite almeno il 5 per cento della propria distribuzione totale.

Inoltre, nella stessa domanda di contributi andranno evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o l'acquisto della testata. In realtà, già oggi tutti gli atti relativi ai rapporti contrattuali inerenti la testata venivano trasmessi unitamente al resto della documentazione.

Viene definito il concetto di copie distribuite riprendendo quanto già previsto dal DPR 223 del 2010 con l'unica eccezione degli abbonamenti sottoscritti da un unico soggetto per una pluralità di copie. Intatti, per tali fattispecie la nuova norma prevede che le copie sono da considerarsi effettivamente distribuite laddove nell'ambito dell'abbonamento siano individuate con puntualità i soggetti destinatari e lo sconto non sia superiore

al venti per cento rispetto al prezzo di copertina. Il DPR 223/2010 definisce copie distribuite «quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonché quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillaggio».